



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. a Socio Unico e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.

Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi n. 10787050151 – REA Milano 1412680

Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11

Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 9

Altri uffici a Monza e Legnano

UHY Associati Stprl a Socio Unico è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Servizi di trasporto beni in esportazione</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022, n. 392</i></p>	<p>Le prestazioni di servizi di trasporto internazionali (nel caso di specie, relativi a beni esportati) territorialmente rilevanti in Italia non rientrano nel regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/72, laddove il committente agisca quale "subappaltatore".</p>
<p>Nuovo mod. IMU</p> <p><i>Decreto MEF 29.7.2022</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 8.8.2022, n. 184 il Decreto che approva il nuovo modello di dichiarazione IMU, che sostituisce quello di cui al DM 30.10.2021.</p> <p>Si rammenta che il termine di presentazione della dichiarazione per il 2021 è stato prorogato al 31.12.2022. Sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per il 2021 utilizzando il vecchio modello.</p>
<p>Riduzione termini accertamento e tracciabilità dei pagamenti</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022, n. 404</i></p>	<p>La riduzione di 2 anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, a favore dei soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi alle operazioni di importo superiore a € 500, è applicabile anche in caso di utilizzo di RIBA e MAV.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti pubblicitari</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.8.2022, n. 421</i></p>	<p>Il credito d'imposta ex art. 57-bis, DL n. 50/2017 spetta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati da imprese / lavoratori autonomi ed enti non commerciali.</p> <p>Non sono agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi.</p>
<p>Addebito imposta di bollo contribuente forfetario</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.8.2022, n. 428</i></p>	<p>L'imposta di bollo, pari a € 2, apposta tramite contrassegno sulla fattura e addebitata al cliente da un contribuente forfetario per importi superiori a € 77,47 costituisce ricavo / compenso. Tale importo concorre quindi alla determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva.</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Sconto artigiani per il 2022</p> <p><i>Decreto interministeriale 14 luglio 2022</i></p>	<p>È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del portale www.lavoro.gov.it, il decreto con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021, • è fissata in misura pari al 5,68% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2022.
<p>Minimali e massimali di rendita INAIL dal 1° luglio 2022</p> <p><i>Circolare INAIL n. 33 del 2 settembre 2022</i></p>	<p>L’INAIL ha riepilogato i minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio 2022.</p> <p>Gli importi sono stati determinati sulla base del Decreto n. 106 del 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 17.780,70 ed euro 33.021,30.</p>
<p>Fondo Fast: versamento contributi entro il 30 settembre</p> <p><i>www.fondofast.it</i></p>	<p>Il Fondo Fast, il fondo di assistenza sanitaria per il settore turismo, comunica che la prossima emissione dei MAV sarà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre.</p> <p>I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2022.</p> <p>Il Fondo ricorda che le emissioni previste per il 2022 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 ottobre (richieste entro il 18); • 18 novembre (richieste entro il 15); • 16 dicembre (richieste entro il 13).
<p>Sottoscritto il Protocollo per semplificare il nulla osta per i lavoratori extracomunitari</p> <p><i>Protocollo 3 agosto 2022</i></p>	<p>In data 3 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e alcune Organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa di cui all'articolo 44 comma 5 del Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022), in materia di semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.</p> <p>Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato.</p> <p>La sottoscrizione del Protocollo esclude la presentazione dell'asseverazione da parte del datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.</p>

COMMENTI

DL 9.8.2022 N. 115 (C.D. DECRETO “AIUTI-BIS”) CONV. L. 21.9.2022 N. 142

PREMESSA

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).

Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla *G.U.* 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

1. DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO

L'art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizi di cui all'art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”.

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.

Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l'attestazione di congruità dei costi

Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell'art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all'epoca.

La disposizione si applica a condizione che il cedente:

- sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 dello stesso DLgs. ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;
- coincida con il fornitore.

2. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022

L'art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l'estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

3. RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

L'art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La previsione dell'aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.10.2022 al 31.12.2022.

4. ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI

L'art. 8 del DL 115/2022 convertito ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Successivamente al 20.9.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:

- dal DM 30.8.2022, per il periodo dal 21.9.2022 al 5.10.2022;

- dal DM 13.9.2022, per il periodo dal 6.10.2022 al 17.10.2022.

5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 9-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

6. ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS

Il Decreto Aiuti-bis (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022) prevede che

- limitatamente al **periodo d'imposta 2022**,
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR,
- **non concorrono** a formare il reddito il valore dei **beni** ceduti e dei **servizi** prestati ai lavoratori dipendenti nonché le **somme** erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche**
 - ✓ del servizio idrico integrato,
 - ✓ dell'energia elettrica e
 - ✓ del gas naturale

entro il limite complessivo di **600,00 euro**.

In caso di corresponsione di fringe benefits per un valore **superiore a 600,00 euro** si ritiene che non debba essere assoggettato l'intero valore ma **esclusivamente l'eccedenza** rispetto al limite di esenzione.

Effetti sull'operato di datori di lavoro/sostituti d'imposta

La previsione del nuovo limite di esenzione pari a 600,00 euro, intervenuto in corso d'anno e valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull'operato dei datori di lavoro/sostituti d'imposta.

Nello specifico:

- per i lavoratori **cessati** nei mesi precedenti l'entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis (avvenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione "ordinario" di euro 258,23 di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d'imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori **in forza**, si rende necessario l'adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.

7. ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI

L'art. 20 del DL 115/2022 convertito dispone l'incremento dell'1,2% dell'esonero dello 0,8% (per un totale quindi del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Periodo di applicazione

L'incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8. ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ *UNA TANTUM* AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

L'art. 22 del DL 115/2022 convertito dispone l'estensione dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

Nuove categorie

Il *bonus* viene riconosciuto:

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all'art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

Inoltre la norma modifica l'art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l'indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l'1.7.2022 (invece del 30.6.2022).

Modalità di erogazione

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell'indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il *bonus* ai sensi degli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell'INPS.

Per i collaboratori sportivi, invece, il *bonus* di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l'INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

9. INDENNITÀ *UNA TANTUM* DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all'erogazione di un'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all'art. 33 del DL 50/2022.

In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di euro per l'anno 2022.

Requisiti

Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla *G.U.* 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all'indennità *una tantum*, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:

- aver percepito un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro;
- essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.5.2022);
- non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022.

Presentazione della domanda

Le domande di accesso all'indennità di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103);
- alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.

Il termine finale entro il quale poter presentare l'istanza è stato fissato al 30.11.2022.

10. DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI IN CASSAZIONE - NOTIFICA DEL RICORSO

L'art. 5 della L. 31.8.2022 n. 130 ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione, la quale, al ricorrere dei requisiti previsti, comporta uno stralcio dell'imposta pari all'80% o al 95%.

Con l'art. 41-*bis* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato eliminato il riferimento della pendenza della lite al 15.7.2022.

Per accedere alla definizione è quindi necessario che il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).

11. RIFINANZIAMENTO DEL "BONUS PSICOLOGO"

L'art. 25 del DL 115/2022 convertito dispone un incremento delle risorse destinate al c.d. "bonus psicologo", introdotto dall'art. 1-*quater* co. 3, quarto periodo, del DL 30.12.2021 n. 228 e attuato con il DM 31.5.2022.

Nello specifico, le risorse finanziarie passano da 10 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di conseguenza viene prevista una nuova ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome.

12. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL "BONUS TRASPORTI"

L'art. 27 del DL 115/2022 convertito dispone l'aumento, da 79 a 180 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie destinate al Fondo per il riconoscimento del c.d. "bonus trasporti" di cui all'art. 35 del DL 50/2022.

Il buono, di importo massimo pari a 60,00 euro, può essere:

- riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
- utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente, sulla G.U. 19.8.2022, n. 193 è stata pubblicata la Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni". In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.

TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell'art. 7, DL n. 357/94, è stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

TERMINI INVIO LIPE E MOD. INTRA

Il differimento di alcune scadenze fiscali originariamente previsto, ha subito alcune modifiche in sede di conversione. In particolare:

- è confermato il differimento **dal 16.9 al 30.9** del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è stato **ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento** (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), il termine di presentazione del **mod. Intra**.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'**importo dovuto** per il **primo trimestre è non superiore a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'**importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

È confermato che, per le fatture elettroniche **emesse a decorrere dall'1.1.2023**, la predetta soglia di € 250 è innalzata a **€ 5.000**.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Relativamente agli **obblighi di pubblicità / trasparenza riguardanti la percezione di contributi pubblici** previsti dall'art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017, in sede di conversione è stata introdotta la

possibilità di assolvere tale adempimento **nell'ambito della Nota integrativa** al bilancio d'esercizio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria) **anche per i soggetti che scelgono di redigerla pur non essendone obbligati**.

In tal caso l'adempimento va **assolto nel termine previsto per la redazione del bilancio**, anziché entro il 30.6 dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24

In sede di conversione è stata disposta l'**estensione della possibilità di versamento / compensazione tramite il mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse / contributi** spettanti allo Stato, Enti Territoriali / Previdenziali, rispetto a quelle attualmente previste.

L'individuazione di tali nuove tipologie di imposte / tasse / contributi è demandata al MEF.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Sono **confermate** le modifiche apportate all'art. 83, comma 1, TUIR a seguito delle quali:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" è circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti "*valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili*".



La novità in esame consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario" determinato dal fatto che, in relazione ad alcune poste contabili, non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili;

- i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali **anche** con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione "*evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES /IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento*".

In sede di conversione è stato inoltre disposto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili di cui all'art. 83, comma 1, quarto periodo, TUIR, **rilevano anche ai fini IRAP**.

Sia ai fini IRES che ai fini IRAP è disposta la **non applicabilità** delle predette novità **ai componenti negativi** di reddito / del valore della produzione netta per i quali **è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa** corrispondente al termine di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / 31.12 del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).



Le disposizioni in esame sono applicabili dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, **a decorrere dal 2022**.

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

È **confermata**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in generale, dal 2022) l'**abrogazione** della disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate "**di comodo**" le società c.d. "**in perdita sistematica**", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il **restante periodo d'imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo** presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Sono **confermate** le modifiche "formali" all'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 relativo alla deduzione IRAP del costo da lavoro dipendente.

In sede di conversione è precisato che le specifiche deduzioni per il personale dipendente a tempo spettano per i soggetti che determinano il valore della produzione:

- ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato art. 11;
- ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 10-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Inoltre, stante l'applicazione delle predette modifiche già a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (ossia, in generale, dal 2021), il Legislatore riconosce "*la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di **compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte***".

Tale possibilità, ora disciplinata normativamente, è stata "anticipata" dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15.7.2022, n. 40/E

ESTEROMETRO

È **confermata** la riformulazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite Sdl, **anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione).

È confermato inoltre il differimento alle **operazioni effettuate dall'1.7.2022** (in luogo dell'1.1.2022) dell'applicazione della **sanzione** ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, **entro il limite massimo di € 400 mensili**, per l'**omessa / errata trasmissione** dei dati delle operazioni in esame. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuato l'invio corretto dei dati.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è **confermato il differimento da 20 a 30 giorni** del termine:

- per la **richiesta di registrazione degli atti in termine fisso**;
- per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO

- É **confermata** la nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, DL n. 167/90 che dispone la **riduzione da € 15.000 a € 5.000** dell’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TEZO SETTORE

Con l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 2 dell’art. 54, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in sede di conversione è stato disposto che nel **computo dei 180** giorni entro i quali il RUNTS deve richiedere agli Enti pubblici territoriali le eventuali informazioni / documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione **non va tenuto conto del periodo compreso tra l’1.7.2022 e il 15.9.2022**.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è confermata l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

In sede di conversione è stato disposto tra l’altro che:

- le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi (in precedenza 2);
- i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali / contributi e offerte erogate da Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale ex art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017;

- i proventi non commerciali conseguiti da OdV e APS si considerano entrate derivanti da attività non commerciali;
- per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa (200) agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate / convenzionate con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, con l'UE / Amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- sono esenti IVAFE i prodotti finanziari, i c/c e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo Settore.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE

In sede di conversione è stato **prorogato al 31.12.2022** (in precedenza 31.5) il termine entro il quale gli Enti del Terzo Settore possono adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

SEGNALAZIONI AGENZIA ENTRATE CRISI D'IMPRESA

Le novità, introdotte in sede di conversione, relative ai **nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa "scattare" la segnalazione** al contribuente **da parte dell'Agenzia delle Entrate**, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata.

In sintesi, con specifico riguardo all'**esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate**, le nuove disposizioni:

- hanno elevato la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato:

	Ante conversione DL n. 73/2022	Post conversione DL n. 73/2022
Agenzia Entrate	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente.

- prevedono che la **segnalazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:
 - in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;
 - **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).



L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al **secondo trimestre 2022** (in precedenza, dal primo trimestre 2022).